



dell'impianto e all'entità delle superfici impermeabilizzate a seguito della modifica impiantistica;

VISTO il parere n. 698 favorevole con prescrizioni emesso in data 16.06.2005 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società;

PRESO ATTO che il Gruppo Istruttore è stato integrato con l'Arch. Alessandro Maria Di Stefano nominato con D.P.C.M. 26.2.2004 in qualità di rappresentante della Regione Emilia Romagna che ha riconosciuto, in sede d'intesa, il concorrente interesse regionale per tutte le opere ricadenti nel proprio territorio;

CONSIDERATO che nel suddetto parere n. 698 del 16.06.2005 la Commissione ha *preso atto che:*

- l'esistente impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi e fangosi di proprietà di Romagna Ecologia S.r.l., è ubicato sul lotto 13 interno all'area industriale soggetta a Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in prossimità della località di Poggio Piccolo, nel Comune di Castel Guelfo (BO) a circa 4,5 km ad ovest dall'abitato, nei pressi dell'incrocio tra la S.P. 19 e la S.P. 31;
- l'impianto esistente è in esercizio dal Luglio 2002 in base all'autorizzazione della Provincia di Bologna del 22.07.2002 ed è costituito da una linea di processo chimico-fisico e da una linea complementare di ossidazione biologica, in seguito abbandonata in favore di trattamenti mediante separazione molecolare (ultrafiltrazione e osmosi inversa), il tutto connesso al sistema di finissaggio delle acque su filtri a sabbia e/o carboni attivi;
- in considerazione della domanda di trattamento di rifiuti speciali nel bacino in cui l'impianto opera, la proposta di modificare l'impianto esistente è finalizzata a consentire il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi contenenti anche cromo esavalente;
- la potenzialità complessiva di trattamento finale dell'impianto rimarrà inalterata rispetto a quella già autorizzata dalla Provincia di Bologna;
- il progetto proposto sarà realizzato all'interno del perimetro dell'esistente impianto e prevede la realizzazione di un'area destinata al trattamento dei rifiuti pericolosi costituita da:
 - n. 1 vasca di scarico e accumulo iniziale;

Chis
AR



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- n. 2 nuovi serbatoi di stoccaggio dei rifiuti pericolosi ed eventuali altri due per eventuali ulteriori future necessità;
- n. 6 nuove vasche di trattamento;
- nuovi stoccaggi di reagenti (polielettrolita, FeSO_4 , H_2SO_4 , NaOH);
- la linea fanghi ed i trattamenti di ultrafiltrazione, osmosi inversa e di finissaggio (filtri a sabbia ed a carbone) resteranno quelli già esistenti ed utilizzati per i rifiuti non pericolosi.

VALUTATO sulla base del predetto parere della Commissione per le valutazioni d'impatto ambientale che:

Per quanto attiene il Quadro Programmatico:

- l'intervento proposto risulta coerente con i seguenti strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e settoriale ai diversi livelli:
 - il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) dell'Emilia Romagna;
 - il Programma Regionale Triennale per le Attività Produttive;
 - il Piano Territoriale Regionale (PTR) dell'Emilia Romagna;
 - il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Bologna, in base al quale per il sito di progetto, collocato nella Unità di Paesaggio n. 4 "Pianura orientale", non sono individuati obiettivi e indirizzi di tutela e l'ambito specifico è definito come produttivo di rilievo sovracomunale suscettibile di sviluppo per funzioni miste produttive logistiche;
 - il Piano Regolatore Generale (PRG) del comune di Castel Guelfo, in base al quale il sito di progetto risulta ricadere in zone D4 produttive "a prevalente destinazione industriale e artigianale di espansione" facenti parte di comparto urbanistico soggetto a Piano Urbanistico Attuativo;
 - il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) approvato dall'Autorità di Bacino del Fiume Reno che, per quanto attiene l'area dell'impianto, non individua situazioni di pericolosità e/o di rischio idraulico in quanto esterna alle aree definite ad alta probabilità di inondazione ed alle fasce di pertinenza fluviale;
 - il Piano Infraregionale per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali della Provincia di Bologna;
 - l'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, previsto dalla L.R. 93/2001, nell'ambito del quale l'impianto attuale risulta autorizzato ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 al trattamento ed allo stoccaggio di rifiuti allo stato liquido e fangoso non pericolosi e pericolosi, non tossico-nocivi, nel rispetto

Carlo AR

- del progetto approvato con D.G.P. n. 70 del 13.3.2001 e dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Provincia di Bologna con provvedimento n. 122608 del 22 luglio 2002;
- i regimi vincolistici ambientali, paesaggistici, archeologici, monumentali ex D.Lgs. 490/99 ed idrogeologici ex R.D. n. 3267/1923;
 - la pianificazione in materia di aree naturali protette (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) ai sensi delle Direttive 92/43/CE e 79/409/CE, in quanto le aree pSIC e ZPS più prossime all'impianto sono localizzate ad oltre dieci chilometri da questo;
- l'impianto non risulta soggetto, anche a seguito della modifica progettuale proposta, agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose, in quanto nello stato attuale ed in quello di progetto non sono presenti sostanze di cui all'Allegato I, parte 1 del D.Lgs. 334/99 mentre risultano presenti sostanze di cui all'Allegato I, parte 2 del D.Lgs. 334/99 rientranti nella categoria di "*sostanze pericolose per l'ambiente - R51 e R53*" in quantità inferiori alla soglia prevista dall'Allegato I, parte 2, colonna 2 del D.Lgs. 334/99;
 - in base alla classificazione acustica approvata dal Comune di Castel Guelfo ai sensi della L. 447/1995 il sito di impianto ricade in Classe V "*Aree prevalentemente industriali*" così come tutta l'area a destinazione produttiva circostante; le fasce di rispetto stradali lungo la S.P. 31 e la S.P. 19 sono classificate in Classe IV "*Aree di intensa attività umana*" e le aree confinanti con l'impianto verso est e nord ricadono in Classe III "*Aree di tipo misto*";
 - in base agli attuali atti di pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria ai sensi del D.Lgs. 351/99 e dal D.M. 60/2002, il comune di Castel Guelfo ricade nella Zona ITO840 di Bologna e nell'Agglomerato ITO843 di Imola (già denominato Agglomerato R7) nell'ambito del quale a causa del manifestarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli ed alla presenza di sorgenti fisse o mobili di rilevante potenzialità emissiva possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico riconducibili a "stati di attenzione" o "stati di allarme".

Per quanto attiene il Quadro Progettuale:

- la provincia di Bologna presenta un deficit impiantistico per i rifiuti pericolosi pari al 58% dei rifiuti prodotti in ambito provinciale; in particolare nel settore chimico/galvanico il 90% dei rifiuti risulta essere pericoloso e il 90% della quantità prodotta, viene smaltito al di fuori dal territorio provinciale. Il progetto presentato dalla società Romagna Ecologia S.r.l. si inserisce in tale contesto di necessità di

634 AR



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

autosufficienza a livello provinciale con la finalità di espandere la capacità di trattamento dell'impianto ai rifiuti pericolosi contenenti cromo esavalente;

- l'esistente impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi, non tossico-nocivi, allo stato liquido e fangoso (non palabile) ha la funzione di sottoporre i rifiuti allo stato liquido ed allo stato fangoso non palabili (pompabili) ad una serie di trattamenti di tipo chimico-fisico, in modo da ottenere una elevata riduzione del carico inquinante e da poter quindi scaricare effluente depurato nel rispetto dei limiti analitici richiesti dalla tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/99;
- l'impianto è autorizzato per una capacità di trattamento di 33.800 t/anno di rifiuti speciali, corrispondenti a una capacità nominale autorizzata pari a 130 t/giorno × 260 giorni lavorativi previsti all'anno;
- con riferimento al D.Lgs. 22/97 Allegato B, le operazioni di smaltimento previste all'interno dell'impianto sono:
 - D9: "Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nell'Allegato B del D.Lgs. 22/97 che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 del medesimo allegato";
 - D13: "Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12";
 - D15: "Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- i rifiuti che ad oggi sono trattati nell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti allo stato liquido e fangoso, in seguito all'autorizzazione provinciale n. 122608 del 22 luglio 2002 ed in accordo al nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti approvato con Decisione CE 532/2000 e s.m.i. ed alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9/4/2002 di recepimento della citata Decisione Europea, appartengono alle categorie: acque di lavaggio, acque di verniciatura, emulsioni oleose e processi di stampa, fanghi pompabili da emulsioni oleose, fanghi pompabili da processi di verniciatura, fanghi pompabili da trattamento degli effluenti, fanghi pompabili da trattamento fumi, fanghi pompabili da processi galvanici, fanghi pompabili da processi di stampa, fanghi palabili;
- la modifica impiantistica proposta prevede l'istallazione di una nuova linea di trattamento dedicata ai rifiuti pericolosi contenenti cromo esavalente con un procedimento innovativo rispetto alla prassi attuale e che permette di ridurre gli impatti soprattutto sulla componente atmosfera, poiché il processo adottato non produce gas "odoriferi e tossici" come l'anidride solforosa;
- il processo chimico adottato non utilizza la via classica per ottenere la riduzione dei cromati mediante l'utilizzo di sodio bisolfito, ma invece ne ottiene la riduzione

CPA: AR

tramite solfato ferroso. Tale processo risulta in linea con le indicazioni contenute nei BREF (Bat REference documents) relativi alle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) elaborati all'interno della disciplina delle industrie soggette a IPPC;

- il processo attuale di depurazione dei rifiuti consta di:
 - una linea acque in cui avvengono le fasi di ricevimento, stoccaggio, trattamento, sedimentazione, affinamento e conferimento in vasca di accumulo e scarico finale nel corpo idrico superficiale;
 - una linea fanghi, provenienti dal trattamento e dalla sedimentazione, che vengono disidratati, stoccati e inviati a smaltimento finale in discarica.

L'acqua ottenuta dalla disidratazione viene reimpressa nella linea acque per l'affinamento e le successive fasi di accumulo e scarico;

- il progetto di potenziamento riguarda la costruzione di una linea distinta e indipendente per il trattamento di rifiuti pericolosi per le fasi di ricevimento, stoccaggio, trattamento e sedimentazione per la linea acque; le fasi di affinamento, accumulo e scarico del refluo saranno comuni e non verranno modificate dal nuovo assetto impiantistico. La fase di filtropressatura rimarrà unica e comune ad entrambe le linee poiché il fango della linea dedicata ai rifiuti pericolosi, privato del cromo esavalente tramite riduzione a cromo III, non rappresenta un rifiuto pericoloso;
- gli impianti relativi alla nuova linea di trattamento di rifiuti pericolosi verranno realizzati in un'area oggi a prato sul lato nord del sedime dell'impianto; l'impianto è dimensionato per trattare 30 m³/giorno di refluo pari a circa 7800 m³/anno, ipotizzando un ciclo lavorativo di 260 giorni/anno;
- le principali caratteristiche delle varie fasi di processo e delle componenti impiantistiche sono:
 - ricevimento dei reflui in una vasca prefabbricata in cemento armato contenente una vasca in acciaio inox 304 (capacità 17 m³), separate da un'intercapedine con sistema di controllo per rilevare eventuali infiltrazioni;
 - stoccaggio in due serbatoi in PEHD di circa 19 m³ ognuno per consentire lo stoccaggio di reflui non compatibili;
 - trattamento e sedimentazione in sei decantatori cilindrici (volume 8,3 m³ ciascuno), realizzati in vetroresina appoggiati direttamente a terra; all'interno dei serbatoi verranno miscelati i reagenti per ottenere le opportune variazioni di pH, gli agenti riducenti per la riduzione del cromo VI a cromo III, ed eventuali additivi per facilitare la sedimentazione. Al termine del trattamento l'acqua depurata viene inviata all'esistente fase di affinamento del refluo mentre il fango estratto dal fondo viene inviato all'esistente filtropressa;
 - stoccaggio prodotti chimici a servizio del nuovo impianto costituiti da un serbatoio di soda e un serbatoio di acido solforico in PEHD da 5 m³ ciascuno



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- e una vasca di dissoluzione per il polielettrolita in PEHD da 0,5 m³; il solfato di ferro verrà stoccato solido in sacchi da 25 kg o big bags;
- tutta l'area della nuova linea verrà realizzata su un bacino di contenimento in cemento armato trattato con resine epossidiche con pareti alte 50 cm; i serbatoi di stoccaggio di soda e acido solforico saranno dotati di proprio bacino di contenimento;
 - i lavori di costruzione, di entità e durata limitata, prevedono le seguenti fasi principali:
 1. scavi per vasca di accumulo reflui e fondazioni;
 2. bacini di contenimento in cemento armato gettato in opera;
 3. posa della vasca di accumulo reflui prefabbricata;
 4. installazione serbatoi di stoccaggio e di trattamento e relative opere di sostegno;
 5. installazione tubazioni, rubinetteria e pompe;
 6. installazione impianti elettrici;
 - in fase di dismissione degli impianti le opere civili che non potranno essere riutilizzate saranno demolite e destinate al recupero dei materiali ferrosi e degli inerti, mentre i materiali non riciclabili saranno avviati allo smaltimento nel rispetto delle normative vigenti;
 - i possibili malfunzionamenti dell'impianto, le eventuali conseguenze dal punto di vista ambientale e della sicurezza e le relative misure di prevenzione previste nel progetto sono attribuibili a:
 1. rilascio accidentale di sostanze inquinanti e nocive sul suolo e in corpi idrici: per tutti i sistemi di stoccaggio e convogliamento sono state predisposte le protezioni e prevenzioni previste dalle vigenti normative, quali bacini di contenimento impermeabilizzati in corrispondenza di serbatoi e vasche, posa delle tubazioni interrate all'interno di cunicoli impermeabilizzati dotati di pozzetti di monitoraggio, superfici asfaltate dotate di un sistema di drenaggio, raccolta e rilancio dei reflui sversati alla linea di trattamento acque;
 2. rilascio accidentale di altre sostanze inquinanti e nocive in atmosfera o in corpi idrici: le cautele adoperate per evitare la miscelazione di sostanze incompatibili è volta anche ad evitare il rilascio di sostanze inquinanti e nocive in atmosfera. La qualità dello scarico dei reflui è analizzata prima dello scarico nel corpo idrico recettore;
 3. esplosioni o incendi: l'impianto dispone di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato in data 23.08.2002;

CP
AP



4. incidenti durante trasporti pericolosi: i trasporti sia di rifiuti che di reagenti vengono effettuati da aziende specializzate con mezzi dotati di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge.

Per quanto attiene il Quadro Ambientale:

relativamente alla qualità dell'aria:

Il Comune di Castel Guelfo, in base agli atti di pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria, è classificato come agglomerato a rischio di episodi acuti in quanto area soggetta ad elevata attività antropica ed industriale; in fase di esercizio non sono previste emissioni convogliate in atmosfera legate alle nuove parti di impianto e pertanto non sono prevedibili impatti sulla qualità dell'aria. Inoltre, il processo di riduzione dei cromati previsto nel progetto riduce l'esalazione di odori molesti tipica dei processi tradizionali con sodio bisolfito che risultano altresì non attesi anche in relazione alle modalità progettuali ed operative previste per lo scarico dei liquami e la filtropressatura dei fanghi. L'incremento del traffico veicolare previsto risulta modesto, inferiore all'1% rispetto all'attuale e quindi tale da non determinare incidenze significative sulla qualità dell'aria in corrispondenza degli assi stradali interessati;

relativamente all'ambiente idrico superficiale:

L'area dell'impianto non è interessata da fenomeni di rischio o pericolosità idraulica potenzialmente connessi ai limitrofi canali artificiali (Canale di Medicina) e scoli irrigui (Scolo Sestola Montanara). Lo Scolo Sestola Montanara, che rappresenta il recapito finale delle acque dell'impianto attuale e di progetto, non è un corpo idrico destinato a raggiungere specifici obiettivi di qualità in accordo al D.Lgs. 152/99 e non assume una specifica rilevanza sotto il profilo ambientale. I dati dei monitoraggi effettuati, nei limiti della brevità e quindi della rappresentatività, mostrano un probabile stato di inquinamento di natura organica (COD, composti azotati); le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia e quelle di processo previamente depurate verranno inviate allo Scolo Sestola Montanara tramite una condotta interrata esistente. Lo scarico, già autorizzato dalla Provincia di Bologna, avverrà nel rispetto dei limiti di Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 per scarico in acque superficiali, con una portata non superiore a quella autorizzata pari a 6 l/s; i requisiti qualitativi degli scarichi in acque superficiali previsti dal D.Lgs. 152/99 e dal D.M. 367/2003 sono sufficientemente garantiti dai sistemi di trattamento e gestione delle acque reflue previsti (rete acque nere previamente trattate e inviate a collettore comunale; rete acque meteoriche trattate in apposita vasca di prima pioggia e immesse nella fognatura acque bianche che serve

CR: AR



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

l'area industriale; acque di processo previamente depurate scaricate nella vasca di accumulo e smaltite tramite condotta interrata al corpo idrico recettore) nonché dai controlli preventivi effettuati a monte dello scarico, pur non potendo escludere che potenziali eventi incidentali o malfunzionamenti, sebbene valutati poco probabili, potrebbero comportare rischi di inquinamento del corpo idrico, delle falde, dei suoli. A titolo cautelativo quindi, in presenza di rete fognaria e di impianto di depurazione comunale sarebbe auspicabile che gli scarichi vengano conferiti in tali sistemi di smaltimento, comunque nel rispetto dei parametri qualitativi previsti dal D.Lgs. 152/99, ferma restando la possibilità tecnica e gestionale di attuare tale recapito finale alternativo, che potrà essere verificata in sede di rilascio dell' autorizzazione allo scarico, in acque superficiali o in pubblica fognatura, da parte delle Autorità competenti. A livello quantitativo il trattamento dei rifiuti pericolosi nelle quantità nominali di 7.800 t annue comporta un aumento di circa 4.914 m³/anno di acque reflue scaricate nel corpo idrico superficiale, a cui va aggiunto un aumento di circa 3.339 m³/anno dovuto all'aumento atteso di rifiuti speciali non pericolosi trattati dall'impianto fino a una quantità complessiva annua di circa 20.000 t;

relativamente all'ambiente idrico sotterraneo:

Il livello piezometrico dell'acquifero più profondo varia da -5,6 m a -4,8 m dal p.c. mentre l'acquifero superficiale si rinviene a profondità minime di circa -3,5 dal p.c.; gli acquiferi risultano in pressione e non comunicanti tra loro. In base alla scarsa soggiacenza della falda idrica superficiale potrebbero verificarsi interferenze in fase di scavo per la realizzazione delle fondazioni e pertanto appare opportuno prevedere idonei accorgimenti in fase esecutiva per minimizzare i potenziali impatti quali-quantitativi sull'acquifero eventualmente intercettato. In fase di esercizio le nuove opere saranno dotate di idonei sistemi di contenimento e di ispezione, secondo le migliori tecnologie disponibili ed analogamente a quanto è già predisposto per le opere esistenti, atte ad evitare il rischio di contaminazione della falda. Mediante l'esistente rete di otto piezometri ubicati sia internamente all'impianto che esternamente ad esso potranno comunque essere monitorate le caratteristiche qualitative degli acquiferi intercettati. I consumi idrici in fase di cantiere saranno di modesta entità, vista la durata delle attività, stimata in 2-3 mesi, connesse ai consumi per esigenze di carattere igienico-sanitario (massimo di 1.500 l/giorno) e verranno approvvigionate dall'esistente acquedotto comunale. L'incremento dei consumi idrici previsti nella configurazione di progetto, stimati in un massimo di circa 4,6 m³/giorno, non determina significativi impatti sulla risorsa idrica superficiale e sotterranea in quanto tali quantitativi verranno approvvigionati dal pubblico acquedotto nell'ambito delle attuali dotazioni idriche disponibili;

OR: AR

relativamente al suolo e al sottosuolo:

Sulla base dei risultati delle indagini eseguite ai sensi del DM 11/03/88 i terreni intercettati sino alle profondità indagate (30 metri dal p.c.) sono costituiti prevalentemente da argille limose e limi argillosi con alcune intercalazioni di materiali più grossolani dallo spessore variabile, costituiti in prevalenza da ghiaie mediamente addensate o addensate che si rinvengono a diverse profondità. Le nuove opere saranno collocate in un'area interna all'impianto di circa 300 m² per la quale è già prevista la destinazione d'uso produttivo non determinando quindi ulteriore sottrazione di suolo. Al fine di minimizzare o eliminare gli impatti sul suolo e sottosuolo, in caso di eventuali sversamenti accidentali, sono già presenti nell'attuale impianto idonei sistemi di contenimento e controllo che saranno realizzati anche per le nuove opere in progetto che, in particolare, saranno collocate all'interno di un ampio bacino di contenimento in cemento armato impermeabilizzato, con pareti di altezza di 50 cm e ampiezza pari a quella dell'area di progetto al netto del marciapiede perimetrale di larghezza pari a 60 cm;

relativamente alla flora, fauna ed ecosistemi:

L'area industriale e le zone limitrofe rappresentano ambienti intensamente sfruttati sia dal punto di vista agricolo che artigianale/industriale, nell'ambito dei quali è presente una vegetazione spontanea, non naturale, riferibile a consorzi vegetali tipici di ambienti antropizzati. La fauna risulta povera e banale, caratterizzata da specie sinantropiche; gli ecosistemi risultano semplificati ed impoveriti, sia dal punto di vista delle specie presenti, sia delle strutture delle comunità biotiche. L'impianto dista oltre 10 chilometri dall'area pSIC e ZPS IT4050017 "Valli di Medicina e Molinella". Nell'attuale assetto impiantistico gli impatti potenziali sono riferibili agli scarichi idrici nello "Scolo Sestola Montanara", caratterizzato da un ecosistema di scarso valore naturalistico-ambientale; l'aggiunta del trattamento di rifiuti pericolosi comporterà l'aumento di scarichi idrici, comunque nell'ambito delle portate già autorizzate dalla Provincia di Bologna, e non produrrà variazioni qualitative allo scarico, considerando che il cromo III, derivante dall'abbattimento del cromo VI, è già presente negli scarichi attuali. E' comunque garantita, anche tramite la verifica sistematica dei reflui in uscita dall'impianto, la conformità dello scarico in base alle normative vigenti;

relativamente al rumore:

Nella zona agricola limitrofa all'impianto sono presenti abitazioni rurali isolate individuate come potenziali recettori sensibili, situate ad una distanza minima di circa 170 metri, classificate come Classe III - aree di tipo misto - dalla classificazione acustica del territorio comunale vigente ai sensi della L. 447/95; i livelli equivalenti attuali





Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

risultanti dalla campagna fonometrica eseguita al perimetro dell'impianto mostrano il pieno rispetto dei limiti di immissione previsti dalla classificazione acustica vigente. Il contributo acustico generato dalla nuova linea in progetto è stato valutato mediante simulazioni modellistiche in base alle caratteristiche geometriche ed emissive delle nuove apparecchiature; i livelli equivalenti risultanti dalla simulazione, sommati ai valori rilevati in situazione ante operam già comprensivi delle emissioni sonore dell'impianto nella situazione attuale, confermano il pieno rispetto dei limiti assoluti di immissione, come già verificati per la situazione ante operam. La nuova linea in progetto non determina quindi impatti significativi sul clima acustico attuale. L'impatto acustico connesso all'incremento di traffico veicolare è stato valutato con simulazioni modellistiche da cui risulta che, rispetto alla situazione attuale, non saranno significativamente incrementati gli attuali livelli di rumorosità ambientale;

relativamente al paesaggio:

L'impianto esistente è situato in un contesto di tipo industriale; i nuovi interventi sono collocati all'interno dell'impianto esistente, peraltro già dotato di schermatura arborea perimetrale. Al fine di valutare l'impatto sul paesaggio dell'impianto modificato sono state realizzate delle fotosimulazioni da punti di ripresa corrispondenti a posizioni di totale o parziale visibilità delle opere da parte di potenziali osservatori esterni; le simulazioni evidenziano un basso livello di invasività delle nuove opere in quanto le tipologie (serbatoi, vasche, etc.) sono già presenti nell'impianto attuale e le dimensioni saranno inferiori a quelle degli elementi attualmente presenti. L'entità complessiva degli interventi interesserà una superficie di circa 300 m² che verrà interamente impermeabilizzata a fronte di una superficie di circa 6.000 m² del lotto dell'attuale impianto, anch'essa quasi interamente impermeabilizzata. Non si evidenziano quindi impatti significativi sul contesto paesaggistico attuale, anche in relazione agli usi ed alle destinazioni d'uso attuali del territorio.

CONSIDERATO E VALUTATO INOLTRE CHE:

- la quantità dei rifiuti prodotti dall'impianto aumenterà proporzionalmente all'aumento dei rifiuti trattati, sia pericolosi che non pericolosi, e in particolare i fanghi prodotti dal trattamento (codice CER 190814) saranno pari a circa 2.780.000 kg/anno a regime, a fronte della quantità teorica attuale di 1.470.000 kg/anno. Il fango derivante dal trattamento dei rifiuti pericolosi non contiene cromo VI ma solo cromo III e può essere smaltito, come quello attualmente prodotto, in discarica per rifiuti non pericolosi;
- il trasporto ed il conferimento presso la piattaforma delle tipologie dei rifiuti, anche pericolosi, avverrà attraverso società autorizzate e non comporta significativi

CFR:



- aumenti di traffico veicolare nell'area dove insiste l'impianto, completamente infrastrutturata e servita da grandi arterie;
- l'intervento consentirà un miglioramento delle condizioni di pressione ambientale nell'intero territorio regionale poiché nella piattaforma troveranno idoneo trattamento rifiuti altrimenti destinati al trasferimento fuori regione con conseguenti costi sulla collettività, anche in termini ambientali; la connotazione di utilità per la collettività dell'opera è attribuibile all'elevata riduzione del carico inquinante dei rifiuti pericolosi con tecnologie ad elevata efficienza e ridotto impatto ambientale;
 - l'impianto esistente, nell'ambito del quale si inserisce l'opera in progetto, risulta già dotato degli opportuni sistemi di gestione, controllo e di protezione ambientale, tali da minimizzare gli impatti sull'ambiente e sulla salute pubblica;
 - in ragione del notevole deficit impiantistico esistente a livello provinciale relativo allo smaltimento di rifiuti pericolosi, appare opportuno che l'impianto tratti prioritariamente i rifiuti provenienti dal bacino provinciale.

VISTA la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 0708403/3754 del 18 aprile 2005, acquisita in data 3 maggio 2005, prot. DSA/2005/11137, con cui lo stesso ha espresso il proprio **parere favorevole con prescrizioni** e che di seguito integralmente si riporta:

“Con apposita istanza del 03.06.04, ricevuta dalla Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici il 09.06.2004 ed acquisita agli atti al prot. n. ST/403/20549/2004 del 10.06.2004, unitamente al progetto ed allo studio di impatto ambientale, la Società Romagna Ecologia S.r.l. ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 6, Legge 8 luglio 1986 n. 349, per il progetto relativo alla realizzazione del progetto di modifica dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti allo stato liquido e fangoso ricadente nel comune di Castel Guelfo (BO).


La suddetta Direzione Generale, con nota n. ST/403/20903/2004 del 15.06.2004, ha richiesto alle due Soprintendenze in indirizzo, le valutazioni di competenza.

L'avviso al pubblico sui quotidiani è stato effettuato in data 07.06.2004 sul Messaggero e su La Repubblica (Cronaca di Bologna) in data 08.06.2004.

Non sono pervenute osservazioni in merito alle opere di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna, ricevuti ed esaminati gli elaborati dello studio di impatto ambientale e del progetto in questione, dopo aver partecipato al sopralluogo con la Commissione VIA del Ministero Ambiente effettuato in data 13/10/2004, ha comunicato quanto segue:

Cher...



Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

"Il progetto concerne una modifica all'impianto esistente di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi e fangosi di Romagna Ecologia S.r.l. attivo dal luglio 2002.

La proposta ora in essere compendia l'opportunità di consentire il trattamento di rifiuti liquidi classificati come tossico - nocivi ai sensi del punto 1.2 della Delibera del Comitato interministeriale del 27.07.1984 e successive modifiche, in particolare rifiuti contenenti cromo esavalente.

Il progetto prevede la realizzazione, all'interno del perimetro attuale impianto, di un'area destinata ai componenti di impianto dedicata al trattamento dei rifiuti sopraindicati. Le opere riguardano: la costruzione di una nuova vasca - di 2 nuovi serbatoi di stoccaggio - di 6 nuove vasche di trattamento. Nessuna ulteriore modifica, anche all'impianto esistente, è prevista.

Il sito dell'ampliamento interno dell'area già esistente si colloca in un lotto di terreno facente parte di un'area industriale in prossimità della località Poggio Piccolo equidistante 5 Km dagli abitati più vicini: Castel Guelfo, Medicina e Castel Pietro.

La zona industriale è posizionata in sito privo di particolari caratteri di interesse ambientale/paesistico e/o storico. Nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente, nella relativa tavola di cui all'unità di paesaggio n. 8 Pianura Bolognese, Modenese e Reggiana, per l'area in oggetto non risultano zone di tutela o salvaguardia ambientale e paesistica in prossimità dell'impianto. Anche nella tavola relativa al sistema ambientale il sito in oggetto risulta escluso da interventi specifici di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

Nel P.R.G., anno 1998, del Comune di Castel Guelfo il sito dell'impianto è classificato D4 (zona produttiva di espansione). Nel sito di impianto e nell'immediato intorno dello stabilimento non si sono rilevati vincoli monumentali ai sensi del D.lgs. 42/2004, in particolare non si rilevano vincoli ambientali e paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004 parte terza (già ex D.lgs. 490/99, Titolo II° - EX L. 1497/1939 e L. 431/1985). Aree di valenza naturalistica sono tutte ubicate a distanza considerevole dal sito in oggetto (minimo 5 Km, le valli di Medicina e Molinella ed il parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa). Per le ragioni sopraesposte e per quanto di competenza nulla - osta all'intervento previsto". La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna - Bologna con nota n. 13430 dell'08/11/2004, ha espresso quanto segue:

"Con riferimento alla pratica in oggetto, si comunica che nulla osta per quanto di competenza alla realizzazione dell'opera in progetto. Sarebbe tuttavia auspicabile che venisse previsto durante gli interventi di scavo un controllo sulla presenza eventuale di resti archeologici attualmente non documentati, da affidare a personale specializzato, sotto il controllo scientifico di questo Ufficio".

La Direzione Generale per i Beni Archeologici, acquisite le valutazioni della suddetta Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna - Bologna, ha espresso il

seguito parere istruttorio, trasmesso con nota n. 3741 del 12.04.2005 alla Direzione Generale per i Beni Architettonici e paesaggistici - Servizio II°:

< Con riferimento alle opere in progetto, la Scrivente Direzione Generale, visto il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, con la nota n. 3657 del 22.03.2005, concorda con le indicazioni ivi contenute, con l'ulteriore prescrizione che compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, siano effettuate preliminarmente prospezioni geofisiche, secondo le esigenze e le modalità da concordare con la Soprintendenza competente, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate >.

La Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, a conclusione dell'istruttoria relativa alla procedura in oggetto, acquisite le valutazioni delle Soprintendenze succitate e il parere istruttorio della Direzione Generale per i beni archeologici, ha espresso il seguente parere, trasmesso con nota n. ST/403/140/2005 del 15.04.2005.

< Si concorda con i pareri espressi dalle Soprintendenze sopraccitate e dalla Direzione Generale per i Beni Archeologici con le note sopra riportate >.

Questo Ministero, esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, in conformità del parere istruttorio formulato dalla Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici sulla scorta delle valutazioni delle succitate Soprintendenze e del parere istruttorio della Direzione Generale per i beni archeologici, ritiene di poter

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla predetta richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Soc.tà Romagna Ecologia, per la realizzazione delle opere descritte in oggetto, con l'assoluto rispetto delle condizioni sopra richiamate ed espresse dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Bologna e dalla Direzione Generale per i Beni Archeologici. In particolare si ritiene di sottoporre la validità del presente parere favorevole al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Bologna dovrà essere informata con congruo anticipo dell'inizio dei lavori, in particolare di quelli che prevedono qualsiasi tipo di scavo;
- che compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, siano effettuate preliminarmente prospezioni geofisiche, secondo le esigenze e le modalità da concordare con la Soprintendenza competente, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate."



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna acquisita in data 17 maggio 2005 con prot. DSA/2005/12502, con cui la stessa ha trasmesso la DGR n. 715 del 26.04.2005 in cui si delibera:

“di esprimere, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'art. 6, comma 2, dell'Allegato IV del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale, il parere che il progetto relativo alla “modifica dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti allo stato liquido e fangoso” sito nel comune di Castel Guelfo (BO) e presentato da Romagna Ecologia Srl, sia ambientalmente compatibile con il territorio e l'ambiente circostante a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1. minimizzare gli impatti ambientali, mettendo in atto tutte le azioni di mitigazione, prevenzione e compensazione, così come previsto nel progetto, nel SIA e nelle successive integrazioni;*
- 2. si ricorda che tale impianto (sia l'esistente sia le modifiche previste) deve essere sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) LR 21 dell'11 ottobre 2004 e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;*
- 3. in merito al recapito dello scarico delle acque reflue dell'impianto, visti il parere di Hera – Imola e quello della Provincia di Bologna – Servizio Tutela Ambientale, concordato come ATO5, si rimanda la decisione alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di competenza della Provincia;*
- 4. la ditta dovrà assicurare una misurazione analitica in linea (in tempo reale) per i parametri chimici allo scarico che il distretto ARPA riterrà significativi comunicando immediatamente eventuali superamenti dei limiti autorizzati;*
- 5. la ditta dovrà provvedere a cadenza semestrale ad un monitoraggio dei parametri, scelti come significativi in relazione all'attività dell'Azienda dal distretto ARPA, presenti nell'elenco delle sostanze pericolose di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 367 del 06.11.2003, da effettuarsi sul tratto immediatamente a valle dello scarico, al fine di verificare eventuali effetti di bio-accumulo di sostanze pericolose; i punti di prelievo dei campioni dovranno essere concordati con ARPA;*
- 6. in fase di cantiere prevedere tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare dispersione di liquidi inquinanti nelle acque sotterranee e garantire la tutela idrogeologica nell'ambito della realizzazione dei sistemi fondali;*
- 7. nel caso in cui vengano intercettati acquiferi superficiali in fase di cantiere, si dovranno minimizzare i tempi di pompaggio delle falde acquifere in fase di cantiere al periodo necessario alla realizzazione delle fondazioni;*
- 8. considerata l'esistenza del rischio di contaminazione della falda, si ribadisce la necessità del monitoraggio delle acque tramite la rete di 8 piezometri ubicati sia a monte sia a valle dell'impianto stesso, in numero 2 per lato, al fine di consentire il monitoraggio sia dei livelli che dello stato di qualità delle acque sotterranee; le*



modalità e i tempi di monitoraggio saranno da concordare con l'Amministrazione comunale e con ARPA; i risultati dovranno essere trasmessi agli stessi Enti.

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 349/1986 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico o di associazioni;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

ESPRIME

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di modifica dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti allo stato liquido e fangoso, in Comune di Castel Guelfo, presentato dal Romagna Ecologia S.r.l., a condizione dell'osservanza delle prescrizioni stabilite nel parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali riportate in premessa, nonché di quelle di seguito indicate:

1. Gli scarichi delle acque reflue dell'impianto dovranno avvenire in pubblica fognatura salvo motivato parere contrario del gestore della rete fognaria e comunque con i requisiti qualitativi previsti dal D.Lgs. 152/99 e dal D.M. 367/2003.
2. Il Proponente dovrà attuare un programma di monitoraggio delle emissioni liquide dell'impianto in relazione alle finalità del D.Lgs. 152/1999 e del D.M. Ambiente 367/2003; in accordo con le competenti Autorità locali e le relative strutture competenti (ARPA Emilia Romagna) dovranno essere monitorati i principali parametri chimico-fisici delle acque, a monte e a valle dello scarico finale nel corpo idrico recettore; i parametri da monitorare e le relative modalità di prelievo ed analisi dovranno essere preventivamente concordate con le suddette Autorità competenti.
3. In fase di cantiere e di esercizio, in accordo con le competenti Autorità locali e le relative strutture competenti (ARPA Emilia Romagna), dovranno essere effettuati periodici monitoraggi quantitativi e qualitativi delle acque sotterranee da effettuarsi tramite l'esistente rete di piezometri ubicati nell'area dell'impianto.
4. Dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dalla Regione Emilia Romagna riportate in premessa quando non ricomprese nelle prescrizioni sopra indicate.

AR



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

DISPONE

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 27 del DLgs 22/1997 il proponente dovrà trasmettere alla Regione Emilia Romagna, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente - Direzione Salvaguardia Ambientale, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le prescrizioni contenute nel presente decreto;
- che il presente provvedimento sia comunicato a Romagna Ecologia s.r.l., ARPA Emilia Romagna ed alla Regione Emilia Romagna la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
- che il proponente trasmetta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Salvaguardia ambientale ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.2000 n. 340.

Roma, li 12 SET. 2005

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI



DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

La presente copia fotostatica composta di
n° 9 fogli è conforme al suo originale.
Roma, li 12/09/2005